



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 933 del 20/09/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 807 del 20/09/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **30/2019** a favore della **Ditta FRANCO LEMBO s.r.l.** per l'attività di autocarrozzeria e lavaggio auto sottoposte ad interventi meccanici, svolta in C.da Vignagrande snc del Comune di Patti (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Patti (ME), in delega alla CCIAA di Messina, con nota prot. n° 12784 del 29.05.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in pari data al n° 17360/19, dalla Ditta **FRANCO LEMBO s.r.l.** per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per le emissioni in atmosfera e per lo scarico in corpo idrico superficiale (incisura Torrente Timeto) delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne derivanti dall'attività di autocarrozzeria con annesso lavaggio delle auto sottoposte ad interventi meccanici, svolte in C.da Vignagrande snc del Comune di Patti (ME);

VISTO il parere di competenza favorevole per gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari ed acustici rilasciato dal Comune di Patti, con nota protocollo n° 16433 del 20.06.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 20472/19 del 26.06.2019, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All.1);

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, n° 8 cds del 27.06.2019, convocata da questa Direzione, durante la quale si prende atto delle integrazioni richieste dall'ex UTA di Messina, adesso STA, concedendo alla Ditta 30 gg di tempo per inoltrare la documentazione richiesta;

VISTE le integrazioni documentali inoltrate dalla Ditta con nota protocollo n° 18464 del 26.07.2019, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 24031/19;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla STA di Messina sia per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di autocarrozzeria sia per lo smaltimento delle acque reflue derivanti dall'autolavaggio e di quelle di prima pioggia, trasmesso con nota 60194 del 10.09.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 27275/19 del 10.09.2019, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All.2)

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 24.05.2019.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **FRANCO LEMBO s.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a), c), ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di aut carrozzeria e per lo scarico in corpo idrico superficiale (incisura Torrente Timeto) di acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l'attività di lavaggio auto sottoposte ad interventi meccanici, svolte in C.da Vignagrande snc del Comune di Patti (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Viene fissato il limite degli inquinanti emessi in atmosfera provenienti dalla cabina di verniciatura come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Cabina di verniciatura	Polveri ⁽¹⁾ : 3 SOV ⁽²⁾ : 50

¹ D.Lgs. n° 152/06 Parte V All. 1 alla Parte III § 48.2

² D.Lgs. n° 152/06 Parte V All. 1 alla Parte III § 48.3

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto di verniciatura, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARTA e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Art. 4) **In luogo del controllo annuale**, prescritto al punto precedente, la Ditta, conformemente a quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 106/17 del 18.03.1999 e dal successivo D. A. n. 191/17 del 30.03.2001, potrà produrre una relazione dalla quale risultino la quantità e la composizione dei prodotti vernicianti utilizzati. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente all'anno solare precedente, a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina. Le fatture relative ai prodotti vernicianti utilizzati dovranno essere conservate per i tempi prescritti dalle vigenti norme e messe a disposizione dell'autorità amministrativa competente al controllo.

Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;

- tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 5) Le acque reflue industriali esterne derivanti dall'attività di autolavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;

Art. 6) Gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio dovranno essere sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato prima dell'immissione in corpo idrico, le analisi chimiche di controllo.

La Ditta quindi dovrà:

- effettuare una volta l'anno le analisi chimiche di controllo;
- trasmettere i risultati delle analisi a questa Direzione, all'ARPA e al Comune di Patti;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione dei reflui al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento (chimico-fisico e successiva fitodepurazione);
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 7) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al Comune di Patti (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 8) La Ditta, oltre alle prescrizioni sopra riportate, dovrà attenersi a quanto esplicitamente imposto nei pareri allegati al presente atto (All. 1-2).

Art. 9) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Patti (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 11) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **FRANCO LEMBO s.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a), c), ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di aut carrozzeria e per lo scarico in corpo idrico superficiale (incisura Torrente Timeto) di acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l'attività di lavaggio auto sottoposte ad interventi meccanici, svolte in C.da Vignagrande snc del Comune di Patti (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Viene fissato il limite degli inquinanti emessi in atmosfera provenienti dalla cabina di verniciatura come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Cabina di verniciatura	Polveri ⁽¹⁾ : 3 SOV ⁽²⁾ : 50

¹ D.Lgs. n° 152/06 Parte V All. 1 alla Parte III § 48.2

² D.Lgs. n° 152/06 Parte V All. 1 alla Parte III § 48.3

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto di verniciatura, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARTA e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Art. 4) **In luogo del controllo annuale**, prescritto al punto precedente, la Ditta, conformemente a quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 106/17 del 18.03.1999 e dal successivo D. A. n. 191/17 del 30.03.2001, potrà produrre una relazione dalla quale risultino la quantità e la composizione dei prodotti vernicianti utilizzati. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente all'anno solare precedente, a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina. Le fatture relative ai prodotti vernicianti utilizzati dovranno essere conservate per i tempi prescritti dalle vigenti norme e messe a disposizione dell'autorità amministrativa competente al controllo.

Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 5) Le acque reflue industriali esterne derivanti dall'attività di autolavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;

Art. 6) Gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio dovranno essere sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato prima dell'immissione in corpo idrico, le analisi chimiche di controllo.

La Ditta quindi dovrà:

- effettuare una volta l'anno le analisi chimiche di controllo;
- trasmettere i risultati delle analisi a questa Direzione, all'ARPA e al Comune di Patti;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione dei reflui al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento (chimico-fisico e successiva fitodepurazione);
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 7) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al Comune di Patti (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 8) La Ditta, oltre alle prescrizioni sopra riportate, dovrà attenersi a quanto esplicitamente imposto nei pareri allegati al presente atto (All. 1-2).

Art. 9) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Patti (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 11) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Patti (ME). per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, alla STA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Patti (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.
- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Vignagrande snc del Comune di Patti (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 18.09.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 18.09.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia